

**DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO
DEL FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO COVID-19
2^ tranche**

- (1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e dipendenti da aziende del settore Turismo in regola con l'iscrizione all'Ente Bilaterale dal 01.01.2019.
- (2) Gli interventi del Fondo sono destinati al sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi determinata dalla pandemia Covid19.
- (3) Il Fondo è finanziato da apposito stanziamento deliberato in data 4 agosto 2020.
- (4) Gli interventi non potranno impegnare risorse di ammontare superiore allo stanziato pari a 250.000,00 euro.
- (5) Eventuali variazioni ai punti precedenti potranno essere deliberate dal Comitato Direttivo dell'Ente Bilaterale, tenuto conto della consistenza del Fondo.
- (6) Possono beneficiare degli interventi del Fondo i lavoratori dipendenti da aziende che applichino il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e Turismo 8 febbraio 2018 e siano in regola con i versamenti al sistema degli enti bilaterali dal 01.01.2019 ed a condizione che il lavoratore abbia superato il periodo di prova.
- (7) La misura degli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti sarà pari a 1,50 euro per ogni ora di sospensione in FIS/CIGD per un massimo di 360 ore per singolo periodo di seguito indicato. Potranno fruire del sussidio coloro che:
 - siano stati sospesi per l'equivalente orario di almeno 2 settimane a zero ore di lavoro nel periodo 01 marzo 2020 – 30 aprile 2020 e non abbiano già fatto richiesta del sussidio nel precedente bando.
 - e/o
 - siano stati sospesi per l'equivalente orario di almeno 2 settimane a zero ore di lavoro nel periodo 01 maggio 2020 – 30 giugno 2020.
- (8) La domanda per usufruire degli interventi del Fondo avviene esclusivamente tramite portale eblink accessibile dal sito www.entibilateralibg.it a partire dal 7 settembre 2020.
- (9) L'EBT provvederà all'erogazione dell'indennità di sostegno del reddito ai dipendenti interessati entro il 30 novembre 2020
- (10) Non sono a carico dell'EBT eventuali oneri (contributi previdenziali e assistenziali, imposte, etc.) dovuti e/o determinati in conseguenza dell'erogazione dell'indennità al lavoratore.
- (11) Il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2020, salvo che il fondo si esaurisca prima.
- (12) L'EBT provvederà a spedire ai dipendenti, entro i termini previsti dalla legge, documentazione fiscale idonea

Bergamo, 4 agosto 2020